Tribunale di Milano

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Orietta Stefania Micciche'
ha pronunciato la seguente

ordinanza

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7609/2019 R.G. promossa da:

con il patrocinio dell'avv. DE LUCA GAETANO e dell'avv. LEGNANI BARBARA MONICA MANOLITA (LGNBBR72H46F205W), con elezione di domicilio in VIA SPARTACO, 19 20135 MILANO, presso l'avv. DE LUCA GAETANO

(C.F.) con il patrocinio dell'avv. DE LUCA GAETANO e dell'avv. LEGNANI BARBARA MONICA MANOLITA (LGNBBR72H46F205W), con elezione di domicilio in VIA SPARTACO, 19 20135 MILANO, presso l'avv. DE LUCA GAETANO

RICORRENTI

contro:

CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURSMO, (C.F. 00947150157) con il patrocinio degli avv. PINTUCCI MASSIMO ALFREDO e SALOMONE MARCO BENITO (SLMMCB68M20F205W), con elezione di domicilio in VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PINTUCCI MASSIMO ALFREDO;

Con ricorso ex artt. 3 L. 67/2006 e 28 D. Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, e , in proprio e in rappresentanza del figlio

minore , hanno convenuto in giudizio CAPAC Politecnico del Commercio e del Turismo (d'ora in avanti abbreviato in CAPAC) e, dedotta la natura discriminatoria ai danni del figlio di alcune condotte tenute da CAPAC, ne hanno chiesto l'inibizione, con risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.

In particolare i ricorrenti hanno allegato:

- che era iscritto per l'anno scolastico 2018/2019 al secondo anno del corso "Operatore della Ristorazione – Preparazione Pasti" del CAPAC;
- che il Centro Medico Legale INPS di Milano ha certificato (il 1.8.2016) l'invalidità civile - in situazione di handicap grave ex art. 3 co. 3, L. 104/1992 - di (cfr. docc. 1 e 2 ricorrente) e l'ASL Milano lo ha riconosciuto alunno in situazione di disabilità grave anche a fini scolastici (ex D.P.C.M. 185/2006 in data 10.4.2015);
- che la diagnosi funzionale redatta dall'Azienda Ospedaliera "Guido Salvini" Garbagnate Milanese ex art. 12 L. 104/1992 in data 27.5.2015 (cfr. doc. 4 ricorrente) ha altresì accertato che il minore è affetto da "disturbi misti della condotta della sfera emozionale correlata diagnosi di deficit attentivo sottotipo iperattivo-impulsivo" e che lo stesso necessita di sostegno alla didattica e di assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali a scuola;
- che CAPAC aveva ritardato la convocazione del Gruppo Lavoro Handicap Operativo (GLHO) per l'anno scolastico 2018/2019 e omesso di redigere il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- che in data 4.10.2018 CAPAC nell'ambito del Piano Didattico Personalizzato aveva proposto alla famiglia una riduzione delle ore di frequenza giornaliere da 6 a 4 che era stata accettata;
- che il 29.10.2018 CAPAC aveva ulteriormente ridotto le ore di frequenza giornaliera da 4 a 3, informando la famiglia con comunicazione e-mail;
- che aveva subito molteplici sanzioni disciplinari (cfr. doc. 6 ricorrente), alcune delle quali poste in essere in violazione della disciplina dettata dal D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);

Firmato Da: MICCICHE' OBIETTA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8f02a0778101415bf8f1a017ce52e343

- che gli stessi ricorrenti avevano formalizzato il 28.11.2018 la richiesta di convocazione del GLHO, che era rimasta senza esito;
- che CAPAC il 19.12.2018 aveva comminato la sospensione disciplinare del minore;
- che in occasione del colloquio intercorso il 20.12.2018 i medesimi ricorrenti avevano rinnovato la richiesta di convocazione urgente del GLHO;
- che il 08.1.2019 CAPAC aveva comunicato la decisione di espulsione definitiva del minore;
- che l'8.1.2019 il Preside aveva proceduto all'espulsione immediata di comunicando al minore che non era idoneo per il percorso di studi e che sarebbe stato punito dai genitori, al rientro a casa;
- che, nonostante l'intervento di LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilità) e del Comune di , CAPAC non aveva riammesso a scuola L.

I ricorrenti hanno indicato le condotte discriminatorie di CAPAC: nella riduzione delle ore di frequenza (discriminazione diretta), nella omessa convocazione del gruppo lavoro handicap e nella mancata adozione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2018/2019 (discriminazione indiretta), nella espulsione dalla scuola (discriminazione indiretta), nelle molestie poste in essere attraverso i reiterati provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di I .

I ricorrenti hanno chiesto in via cautelare: la riammissione di , la convocazione del GLHO e la redazione del PEI. Nel merito hanno chiesto che, accertato il carattere discriminatorio dei comportamenti tenuti da CAPAC, fosse ordinata la cessazione delle condotte discriminatorie, garantendo al minore adeguate risorse organizzative e figure di sostegno e che CAPAC fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Con atto depositato l'8.4.2019 si è costituito CAPAC Politecnico del Commercio e del Turismo che ha preliminarmente eccepito la carenza di giurisdizione con particolare riguardo alle domande concernenti la riammissione a scuola del minore, la convocazione del gruppo di lavoro handicap e l'adozione del PEI.

Nel merito ha negato di aver posto in essere condotte discriminatorie e affermato:

- di aver interpellato ripetutamente gli operatori sanitari della ASL che tuttavia non poterono essere d'aiuto nella formazione del GLHO, perché la famiglia si era rivolta ad altri medici;
- di aver conferito con la psicologa e la neuropsichiatra che avevano riferito di non aver notizie della famiglia dal novembre 2017;
- di non essere stato posto nelle condizioni di intervenire per la costituzione del GLHO per responsabilità degli stessi ricorrenti che avevano smesso di consultare la dott. sin dal 2017 e avevano messo in difficoltà la scuola nell'assistenza al minore;
- che il PEI per l'anno 2018/2019 era in fase di completamento ed era stato esibito nel corso dell'incontro tenutosi il 22.1.2019 presso la sede LEDHA;
- di aver commisurato e distribuito le 94 ore di sostegno in base a quanto stabilito dalla Nota esplicativa su paramento orario per allievi certificati con disabilità;
- che aveva avuto anche nell'anno scolastico precedente (2017/2018), orario ridotto *al fine di gestire il suo comportamento (..) ha tempi di tenuta molto brevi ..con importante irruzione pulsionale nella prassi quotidiana"*;
- che la riduzione delle ore di frequenza, necessitata dalle difficoltà di concentrazione del minore, era stata pienamente concordata con i genitori, i quali avevano sottoscritto il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per l'anno 2018/2019;
- che l'espulsione rientrava nell'ordinario e doveroso uso del potere disciplinare ed era stata adottata in conseguenza dei quotidiani comportamenti provocatori, scurrili e pericolosi di , che mettevano in pericolo l'incolumità degli altri studenti e del corpo docente (lancio di palline di carta compatte contro compagni e docenti, manomissione del pc della tutor, colluttazione con un compagno di classe, lancio di una lattina tagliente contro un compagno);
- di aver adottato tutti gli strumenti necessari per superare i problemi creati da ;

- di essere stato insignito del riconoscimento di ente virtuoso per la capacità di portare a successo l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e di accogliere 131 disabili nel suo corpo studentesco.

Ha negato che il Direttore della scuola avesse messo in atto alcuna "molestia".

Ha chiesto il rigetto delle domande cautelari eccependo la mancata indicazione del *periculum in mora*, nonché delle domande nel merito. In via subordinata ha altresì chiesto che in caso di accertamento di un danno patito dal minore, fosse accertata l'esclusiva responsabilità dei genitori e, in via ulteriormente gradata - in caso di condanna, il risarcimento fosse posto in via cumulativa e/o solidale con condanna dei ricorrenti a manlevare Capac.

All'udienza del 4.07.2019, i ricorrenti hanno rinunciato alle domande cautelari, rilevando come fosse venuto meno l'interesse alle stesse in considerazione dell'intervenuta conclusione dell'anno scolastico. I ricorrenti hanno altresì informato di aver iscritto al A.S.P. "G. " di ( ). Hanno precisato la permanenza dell'interesse all'accertamento della condotta discriminatoria e al risarcimento del danno.

1

Non pare superfluo accennare al quadro normativo di riferimento.

Con la L. 67/06 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") il legislatore ha inteso dare piena attuazione al principio costituzionale di pari dignità dei cittadini – art. 3 -, promuovendo la parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

In applicazione di tale principio l'art. 2 vieta di porre in essere condotte discriminatorie in pregiudizio delle persone affette da disabilità. La stessa norma precisa che "*si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga*" e che "*si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un*

atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone" (art. 2 commi 2 e 3 L. 67/06).

In tale contesto il diritto all'istruzione costituisce uno dei diritti fondamentali della persona e, con particolare riguardo ai soggetti disabili, l'ordinamento ha l'obbligo di assicurarne la fruizione attraverso specifiche misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione (Corte Costituzionale sent. n. 215/87 e sent. n. 80/10).

L'Italia ha ratificato con L. 18/09 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (13 dicembre 2006) che sancisce l'impegno degli Stati a garantire senza discriminazioni e su base di pari opportunità un sistema di istruzione inclusivo[1].

Il legislatore nazionale ha dato attuazione al precetto costituzionale - art. 38 III comma Costituzione - attraverso la L. 104/92 che "*detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" e, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 80 del 2010 e prima ancora nella sentenza n. 406 del 1992, "*è volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps*".

Tra le norme "*finalizzate alla rimozione delle cause invalidanti, alla promozione dell'autonomia e alla realizzazione dell'integrazione sociale*", la L. 104/92 garantisce al bambino e alla persona handicappata il diritto all'educazione e nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie

---

[1] art. 24 *"1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati: a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;(..) c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che: (..) b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria; c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno; d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.(..) 5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole."*

Firmato Da: MICCICHE' ROBERTA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8b00b97840445bf5610917ce52a3f2

(art. 12), nonché attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art. 13 III co L. 104/92).

In particolare l'art. 12 co. 5 L. 104/1992 dispone che "*All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata*".

L'art. 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994 definisce il PEI come "*documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992*".

L'art. 7 del D.lgs. 66/2017, recante modifiche all'art. 14 L. 328/2000, fissa la disciplina del PEI, prevedendo che questo: "*a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione dell'orientamento e delle autonomie; d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il*

Firmato Da: MICCICHE' GIUSEPPA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8f0a4f97a0a41fbf5f61a017ce53e343

Progetto individuale; g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.". Quanto ai tempi, l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 185 del 2006 prevede che il PEI vada redatto entro il 30 luglio di ogni anno[2], in conformità con quanto previsto per il profilo dinamico funzionale.

Il legislatore ha dunque previsto un procedimento, rimesso a un organismo composto da esperti (GLHO), volto alla formulazione di un piano educativo che, tenuto conto delle difficoltà e delle possibilità di recupero dell'alunno disabile, indichi anno per anno il numero delle ore di sostegno necessarie per consentire al disabile la fruizione del servizio educazione e istruzione, anche nell'ottica di sostenere, sollecitare e rafforzare progressivamente le capacità del disabile.

Il Piano educativo individualizzato rappresenta dunque un importante strumento di valutazione dell'alunno disabile, chiaramente finalizzato ad assicurare l'integrazione scolastica. Attraverso il PEI si pone in essere un primo concreto comportamento di considerazione del disabile e si pongono le basi per attivare gli strumenti necessari alla fruizione del servizio scolastico in condizione di parità con gli alunni normodotati.

La mancata attivazione delle procedure per l'adozione degli strumenti necessari a valutare le peculiari condizioni del singolo alunno disabile e a definire le sue esigenze di sostegno e assistenza nella fruizione del servizio educativo, costituisce dunque condotta contraria alle previsioni normative sopra richiamate, alle quali la scuola è obbligata a conformarsi, senza che sia invocabile dalla stessa alcuna discrezionalità nella gestione del pubblico servizio.

2

Ciò premesso va disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

[2] Eventualmente ed al massimo entro il 30 novembre, in forza degli accordi di programma, conclusi ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 104 del 1992 (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI sent. n. 2023 del 3.5.2017)

Firmato Da: MICCICHE' ADELETTA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8f00f97840141f5f5f1d017ae52e312

I ricorrenti hanno agito invocando la tutela offerta dall'art. 3 della legge n. 67/2006 e dall'art. 28 del D. L.vo n. 150/2011, deducendo quali condotte discriminatorie nei confronti del figlio disabile la mancata convocazione del Gruppo lavoro handicap, la mancata redazione del PEI per l'anno scolastico 2018/19, la riduzione del tempo scuola, provvedimenti disciplinari e molestie assunti nei confronti di .

Appare del tutto evidente come i ricorrenti abbiano invocato il diritto allo studio, il diritto di i di non essere discriminato in ragione della propria disabilità e abbiano chiesto l'adozione di condotte obbligatorie per legge e svincolate da qualunque profilo di discrezionalità.

Si rammenta come la Corte Costituzionale (sentenza n. 204/2004) abbia ben chiarito che "*le controversie in materia di pubblici servizi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora si discuta, tra l'altro, di provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi*".

Nel caso di specie ciò che viene in contestazione non sono le scelte adottate nel PEI, ma in radice la mancata adozione del Piano educativo. Non si versa dunque in tema di scelte discrezionali, ma di mancata adozione di strumenti obbligatori e di condotte concretamente discriminatorie.

E' pacifico che il quadro di tutela offerto dalle normativa antidiscriminatoria - costituzionale, nazionale e sovranazionale - configuri una specifica posizione di diritto soggettivo in favore del soggetto potenzialmente vittima delle discriminazioni (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3670/11 e Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7186/11). Con specifico riferimento alla fruizione del servizio scolastico da parte di alunno disabile la Suprema Corte ha sottolineato: "*In attuazione dell'art. 34 Cost. e art. 38 Cost., comma 3, - che costituiscono attuazione dei principi fondamentali, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., di pari dignità sociale e di eguaglianza sostanziale, con la solidarietà che funge da motore affinché le differenze di cui ciascuno è portatore non si trasformino in fattori di inferiorità e di esclusione - la L. 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 12, attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie*". (Cass. s.u. sent. n. 25011/14).

Con la medesima pronuncia la Corte ha altresì chiarito: "*l'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, di quella attività doverosa [necessaria] per "rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini"[...]si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico: l'una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni*".

Ancora "*In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.*" (Cass. n. 25011/14).

Non vi è dubbio che le contestazioni alla base della presente azione non riguardano le scelte assunte dalla scuola nell'esercizio di un potere tecnico discrezionale, ma comportamenti incidenti nell'ambito dei diritti soggettivi del disabile in relazione ai quali la giurisdizione è rimessa al giudice ordinario.

Va in ultimo rammentato che, a norma dell'art. 28 co. 5 D. L.vo 150/11, rientra nei poteri del giudice ordinario non solo quello di ordinare la cessazione del comportamento

Firmato Da: MICCICHE' ODIETTA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8f00f97804145b5f81c017aa53a3a2

discriminatorio pregiudizievole, ma altresì quello di *ordinare di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.*

3.

Alla data di deposito del ricorso : era iscritto al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo.

Non è contestato che sia affetto da disabilità. La circostanza risulta confermata dalle diagnosi funzionali relative agli anni 2015 e 2016 (doc. 4 ricorrenti), dalle quali si evince che il minore è affetto da "*disturbi misti della condotta della sfera emozionale correlata diagnosi di deficit attentivo sottotipo iperattivo-impulsivo*" e che lo stesso necessita di sostegno alla didattica e di assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali a scuola.

Parimenti incontestata è la circostanza dell'avvenuta consegna al CAPAC della diagnosi menzionata e del verbale di accertamento dell'alunno in situazione di disabilità (doc. 3 ricorrenti).

In punto di diagnosi e certificazione della stessa, CAPAC ha contestato ai ricorrenti di aver omesso, al momento dell'iscrizione del figlio, di segnalare la condizione di handicap grave e ha affermato di esserne venuto a conoscenza soltanto all'atto dell'instaurazione del presente giudizio, quando i ricorrenti hanno prodotto l'accertamento dello stato di handicap -del Centro Medico Legale INPS di Milano in data 20.04.2017 (cfr. doc. 1 ricorrenti)- nel quale si attesta che il minore è affetto da un handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, co. 3, L. 104/1992.

Tale argomentazione non ha concreto rilievo nel presente giudizio in quanto il livello di disabilità non ha incidenza sugli obblighi di convocazione del GLHO e di predisposizione del PEI. D'altra parte il certificato in esame (doc. 1 ricorrenti) non rientra tra la documentazione che i genitori sono tenuti a fornire alla scuola per la diagnosi funzionale (cfr. doc. 4 ricorrenti) ed è propedeutico all'acquisizione di agevolazioni lavorative e fiscali.

Come accennato, i ricorrenti hanno contestato a CAPAC la mancata convocazione del GLHO e la conseguente omessa predisposizione del PEI per l'a.s. 2018/2019 e indicato tali omissioni come comportamenti discriminatori.

A fronte di tale contestazione CAPAC – sul quale gravano gli oneri probatori di cui all'art. 28 D. L.vo n. 150/2011 - si è limitato ad affermare che i genitori di non avrebbero sostanzialmente collaborato e avrebbero sottoposto il figlio alle cure di medici diversi da quelli che in precedenza lo avevano seguito.

Dalla documentazione depositata risulta che il 28 novembre 2018 i ricorrenti chiesero a CAPAC di poter prendere visione del P.E.I. predisposto per l'anno scolastico (doc. 8 ricorrenti). A tale richiesta fu risposto (prof. - 22 novembre 2018) che a ciò avrebbero provveduto non appena il PEI fosse stato ultimato (doc. 14 resistente).

Risulta, altresì, che il 20 dicembre 2018 - a seguito della sospensione disposta dalla scuola nei confronti di il 19 dicembre 2018 - i ricorrenti chiesero a CAPAC di provvedere a convocare con urgenza il GLHO al fine di redigere il PEI per l'a.s. 2018/2019 (doc.12 ricorrenti).

Non risulta che sia stato convocato il GLHO. In particolare nessuna prova adeguata è stata offerta da parte resistente in ordine all'asserita infruttuosa convocazione degli operatori sanitari.

Non risulta, altresì, che CAPAC abbia trasmesso il PEI 2018/2019 ai ricorrenti, né che abbia risposto alle richieste in tal senso formulate.

CAPAC ha sostenuto che le difficoltà di convocazione del GLHO andrebbero addebitate ai genitori di che non avrebbero collaborato e avrebbero sottoposto il figlio alle cure di medici diversi da quelli in precedenza lo avevano seguito. Ha sostenuto di essere stato così nell'impossibilità di convocare il GLHO, intervenendo congiuntamente con tutti i soggetti indicati nell'art. 5 D.P.R. 24.02.1994 n. 381, in quanto la dott. (neuropsichiatra dell'Unopia cui era affidato), contattata da CAPAC, aveva comunicato in data 14 dicembre che l'ultimo incontro col minore risaliva al novembre del 2017 (doc. 5 resistente).

Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6b0a97940445bf6e1a047ce52a42

L'argomento difensivo, tuttavia, non coglie nel segno, posto che le sedute e le conseguenti determinazioni del GLHO risultano comunque valide anche in assenza di una componente o di una parte dei componenti, non essendo il GLHO un "collegio perfetto".

Non può peraltro essere trascurato che la comunicazione della dott. risale al 14 dicembre 2018, data di molto successiva alla scadenza del termine ultimo di predisposizione del PEI, fissata nel 30 luglio di ogni anno dall'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 185 del 2006 (o al più entro il 30 novembre).

Ancora risulta del tutto priva di rilievo la circostanza che la famiglia abbia inteso affidare alle cure di medici diversi rispetto a quelli dell'anno precedente, posto che la struttura avrebbe comunque dovuto convocare i soggetti previsti dall'art. 7 D. L.vo n. 66/2017.

Va rilevato che soltanto all'atto della costituzione in giudizio - avvenuta l'8 Aprile 2019 - CAPAC ha depositato un PEI – privo di data - per l'a.s. 2018/2019 (doc. 10 resistente) solo parzialmente completo.

In definitiva non vi sono elementi per affermare che CAPAC abbia efficacemente convocato il GLHO, né che abbia tempestivamente predisposto il PEI per l'a.s. 2018/2019.

La resistente ha, dunque, disatteso gli obblighi imposti dalla L. 104/92 e, non convocando il GLHO e non adottando il Piano Educativo Individuale per per l'anno scolastico 2018/19 non ha eseguito - e aggiornato - la valutazione dell'alunno necessaria al fine di predisporre gli strumenti idonei (sostegno, adattamento del programma di studio) per consentire a l'integrazione scolastica in condizioni di parità con gli studenti normodotati (tenendo conto delle caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno, difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap possibilità di recupero, capacità possedute da sostenere, sollecitare e progressivamente rafforzare – secondo le disposizione dell'art. 12 L. 104/92).

In tale omissione si identifica la condotta discriminatoria posta in essere da CAPAC che, così facendo ha di fatto pregiudicato la possibilità di integrazione scolastica di ¯)

.

Da tali omissioni deriva l'illiceità anche delle ulteriori condotte pregiudizievoli addebitate come discriminatorie (riduzione del tempo scuola, sospensione ed espulsione).

La mancata attivazione da parte di CAPAC di tutti gli strumenti necessari ad una preventiva valutazione dell'alunno disabile, delle sue necessità e dei presidi che la scuola avrebbe eventualmente dovuto predisporre al fine di garantire, nei limiti del ragionevole accodamento, una proficua relazione tra l'alunno disabile e la scuola stessa ha posto in una condizione di svantaggio il minore, che non ha potuto fruire del servizio scolastico in condizioni di parità con gli studenti normodotati e che sono garantite da scelte personalizzate che tengano conto delle specifiche esigenze del soggetto portatore di handicap. Scelte che nel caso concreto non risultano essere state effettuate.

D'altra parte CAPAC non ha offerto alcun elemento che consenta di affermare che abbia predisposto tutte le misure necessarie ad un'assistenza sufficiente per il minore.

Quanto alla riduzione delle ore di permanenza a scuola, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto da CAPAC -, in data 4.10.2018 i ricorrenti avevano sottoscritto il Piano Didattico Personalizzato (PDP) (cfr. doc. 15 resistente), contenente la riduzione di orario di frequenza da 6 a 4 ore giornaliere, ma la successiva ed ulteriore riduzione dell'orario da 4 a 3 ore giornaliere, comunicata via e-mail ai genitori in data 29.10.2018 (cfr. doc. 14 resistente), risulta priva di accettazione e dunque totalmente arbitraria.

In ogni caso la scelta di ridurre l'orario, in assenza della valutazione che avrebbe dovuto essere effettuata in sede di predisposizione o adeguamento del PEI, risulta priva di legittimazione e si traduce esclusivamente in una arbitraria riduzione dell'offerta scolastica in ragione della disabilità, come tale direttamente discriminatoria.

Nessun rilevanza può essere attribuita alla riunione svoltasi l'8.5.2019 - in corso di giudizio – in quanto volta ad approntare un rimedio celere e condiviso della controversia, con lo scopo di reinserire il prima possibile il minore nell'ambiente scolastico, garantendogli, dunque, tanto la continuità scolastica quanto la predisposizione

Firmato Da: MICCICHE' ROBERTA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8b0a6f9780a0415b5561c0d7ce52c0d2

degli strumenti necessari ad una sua piena inclusione. Trattandosi di incontro successivo alle condotte censurate nessun rilievo può avere sulle stesse.

Con particolare riferimento alle sanzioni disciplinari, si osserva che l'incapacità della scuola di contenere e affrontare i comportamenti aggressivi ed intemperanti del minore - direttamente ascrivibili alla disabilità da cui è affetto - non può che essere posta in nesso con l'omessa predisposizione da parte di CAPAC delle misure necessarie ad assicurare un programma educativo plasmato sulle personali esigenze dell'alunno.

Capac ha molto insistito sulla condotta provocatoria, scurrile e violenta di i, quasi come se si trattasse di un ragazzo normodotato particolarmente indisciplinato.

Se per un verso tale prospettazione non può essere condivisa, d'altra parte la corretta adozione degli strumenti previsti dal legislatore avrebbe non solo verosimilmente consentito a CAPAC di contenere e gestire le intemperanze dell'alunno in maniera efficace e costruttiva per , ma, in ultima analisi, avrebbe altresì escluso qualunque possibilità di censura a provvedimenti anche eventualmente pesanti – quali l'allontanamento - ove necessari per l'incolumità degli altri alunni o del corpo docenti.

Al contrario la mancata convocazione del GLHO e adozione del PEI non consente di ritenere legittima alcuna delle successive condotte adottate da CAPAC in campo sia didattico (riduzione del tempo scuola), che disciplinare (sospensione ed espulsione).

Va dunque affermata la natura discriminatoria della condotta omissiva di CAPAC, che non si è attivato per la convocazione del GLOH e per la redazione del piano educativo individualizzato, e delle ulteriori condotte di riduzione del tempo scuola e di sospensione ed espulsione dell'alunno. CAPAC è dunque obbligato al risarcimento del danno subito da I .

4.

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale.

4.1 Hanno in particolare allegato che avrebbe sofferto per essere stato privato della possibilità di fruire del percorso formativo e per i numerosi provvedimenti di

Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8f0e6f979d0415bf5f61d017cc5e3d3

esclusione e sospensione subiti e per la sensazione di essere inadeguato al contesto formativo.

Appare del tutto verosimile che la riduzione dell'offerta scolastica - sino alla sua totale sottrazione - congiuntamente ai numerosi provvedimenti disciplinari (allontanamenti, sospensioni) abbiano ingenerato nel minore uno stato di sofferenza connesso alla impossibilità di rapportarsi con i coetanei in un contesto di attività pratiche e formative, nonché abbia alimentato eventuali sentimenti di inadeguatezza rispetto alle richieste sociali che in considerazione della disabilità psichica di cui soffre risulta particolarmente rilevante.

In questi termini accertato il danno non patrimoniale subito da i, si ritiene di liquidare, con valutazione equitativa e necessariamente prudenziale, tale danno nella complessiva somma di € 8.000,00 in moneta attuale.

CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo, in persona del rappresentante legale pro tempore, va dunque condannato a risarcire a] a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di € 8.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo.

4.2 Quanto al danno patrimoniale, chiesto a ristoro della mancata conclusione dell'a.s. 2018/2019 a seguito dell'espulsione e alla prospettata perdita di un anno lavorativo, nulla può essere riconosciuto in mancanza di elementi probatori adeguati.

Quello richiesto dai ricorrenti rientra nell'ipotesi di danno futuro.

Va rammentato che la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'*id quod plerumque accidit* - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità. (in tal senso cfr. Cass. n. 17677/09)

Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8603d97940d445f5bf61a017ce53e343

Mancano nel caso di specie quegli elementi di certezza della reale esistenza del danno patrimoniale - in particolare che, ove completato il ciclo formativo avrebbe trovato immediatamente impiego - che costituiscono il presupposto per la risarcibilità del danno futuro.

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale va dunque respinta.

5.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così decide:

1. accerta la condotta discriminatoria tenuta da CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo nei confronti di i;

2. condanna CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno non patrimoniale subito da e a corrispondere ai ricorrenti nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore -la somma di € 8.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo effettivo;

3. condanna CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese processuali sostenute da liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% e oneri di legge.

Si comunichi.

Milano, 18 febbraio 2020

La giudice

Orietta Stefania Micciché

Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8f0a0979041f6b5e1a017aa53a313